

Per la Ctr Firenze ciò che conta è lo svolgimento di attività economiche

Società (mai) di comodo

Non rileva l'effettiva congruità dei ricavi

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Società mai di comodo se dimostrano l'effettivo svolgimento di attività economiche, a prescindere dal mancato raggiungimento della congruità dei ricavi, come richiesto dalla disciplina sulle società non operative. Così i giudici aditi della Commissione tributaria regionale di Firenze, sezione 5, nella sentenza n. 512/2016, pronunciata l'1/03/2016 e depositata lo scorso 15/03/2016, avente a oggetto la riforma della sentenza n. 589/2014 emessa dalla Ctp Pistoia, che aveva dato ragione al ricorrente, sull'assunto che anche in sede di procedimento di adesione, il contribuente aveva dimostrato l'esercizio «effettivo» dell'attività di ricezione turistica e alberghiera. Dal punto di vista giurisprudenziale, si evidenziano ulteriori indirizzi favorevoli al contribuente, peraltro concernenti anche il medesimo contribuente, richiamati nella sentenza dei giudici di

primo grado appellata. Infatti, i giudici aditi della Ctp di Pistoia (sentenza n. 218/2/13) avevano affermato che, dopo l'introduzione della disciplina sancita dal dl 138/2011, l'impresa che esercita la propria attività, ma che non consegue i ricavi totalizzati con l'applicazione dei coefficienti, non deve essere ritenuta «di comodo», atteso il mancato utilizzo dei beni da parte dei soci o dei familiari a titolo gratuito (si veda *Italia Oggi* del 5/10/2013). In aggiunta, anche i giudici supremi (Cassazione, sentenza n. 16183/2014) hanno affermato che l'omessa presentazione della domanda di interpello, relativa alle società non operative, non comporta l'inammissibilità del ricorso, per cui il contribuente può dimostrare, in giudizio, la disapplicazione della disciplina, non essendo una via obbligata, la detta presentazione, per il superamento della presunzione che resta a carico del contribuente stesso. Nel caso specifico, oggetto della sentenza dei giudici dell'appello

di Firenze, si trattava di valutare una società immobiliare, raggiunta da un avviso di accertamento dell'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Pistoia, la quale, per l'ufficio, non era risultata «congrua» agli studi di settore e, applicando i coefficienti di operatività, di cui all'art. 30, della legge 724/1994, non aveva raggiunto i ricavi minimi indicati dal test, procedendo alla determinazione del reddito con i metodi ordinari, senza tenere conto della disciplina sulle società di comodo. I giudici dell'appello, intervenendo sulla possibile errata valutazione delle prove dei giudici di prime cure, come eccepito dall'ufficio periferico, hanno, al contrario, confermato testualmente «che la società ricorrente non pare (...) che possa essere qualificata come società di comodo» e tutto questo sull'assunto che ciò «risulta dalla documentazione prodotta che parte ricorrente ha depositato in sede di accertamento con adesione». Anche dalla sentenza di primo grado

(n. 589/02/14) la società immobiliare ha dimostrato di svolgere l'attività d'impresa, supportando tale indicazione con la documentazione prodotta in sede di adesione che evidenziava la presenza delle relative autorizzazioni amministrative, dei registri di presenza turistica «nella quale sono annotati i nominativi dei turisti stranieri e italiani che hanno frequentato la struttura» e di personale dipendente, utilizzato nel corso del periodo d'imposta accertato (2008); tali indicatori, a parere dei giudici dell'appello, escludono che la società sia stata creata ai fini evasivi e/o elusivi. Infine, a ulteriore sostegno della tesi dei giudici di secondo grado, viene evidenziato che i ricavi conseguiti nel periodo d'imposta accertato, compresa una plusvalenza da cessione di un terreno, risultavano «congrui» per lo studio di settore applicabile, con la conseguenza che la stessa non doveva essere soggetta al test di operatività richiamato.

Lo stabilisce una sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia

La perdita iniziale della start-up non è indice di antieconomicità

DI DIEGO PAGLIAI*

Le perdite conseguite in fase di start-up non sono sintomo di anti economicità né rileva che il bilancio di una Cfc (Controlled foreign company) sia stato redatto in lingua inglese e che la relazione di certificazione sia stata emessa da soggetto non iscritto nel Registro italiano dei revisori legali.

Sulla base di tali considerazioni la Commissione tributaria regionale di Venezia, con sentenza n. 231/1/16 depositata l'11 febbraio 2016, ha annullato un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ove si rideterminava in via induttiva, ex articolo 39 del dpr 600/1973, il reddito imponibile di una Cfc residente a Hong Kong imputato per trasparenza in capo alla controllante italiana ex art. 167 del Tuir.

La pronuncia, in senso opposto a quanto deciso in primo grado, affronta una pluralità di interessanti questioni.

I giudici dichiarano innanzitutto l'illegittimità dell'utilizzo dell'accertamento induttivo nei confronti di un soggetto non residente, in quanto nessuna delle tassative ipotesi previste dalla suddetta norma trova riscontro nel caso di specie.

Sollevano, in particolar modo, l'illogicità del percorso logico argomentativo dei giudici di prime cure, i quali hanno considerato fondato l'utilizzo, da parte dell'amministrazione

finanziaria, di un accertamento induttivo basato sui seguenti presupposti: assenza di immediata redditività di un investimento imprenditoriale (teso a sviluppare l'editoria d'infanzia nel mercato cinese) da parte di una start-up al suo primo anno di vita; delocalizzazione della start-up a Hong Kong, territorio notoriamente caratterizzato da un basso costo del lavoro; bilancio redatto in lingua inglese e certificato da un soggetto non iscritto nel registro italiano dei revisori legali.

Secondo i giudici di appello, l'assenza di redditività in fase di start-up nel primo anno di attività è fisiologica (per ammissione della stessa Agenzia delle entrate, la Cfc aveva peraltro dichiarato un'imponibile fiscale già al terzo anno di attività) e non è presunzione assoluta in grado di supportare la tesi dell'antieconomicità.

Non a caso l'applicazione di strumenti «presuntivi» quali gli studi di settore e la disciplina delle società di comodo (oggi ufficialmente estesa in via legislativa anche alle Cfc) è sempre esclusa dal legislatore con riferimento al primo anno di attività, in virtù dell'ovvia considerazione che è legittimo attendersi che gli investimenti necessari superino i primi ricavi conseguiti.

Allo stesso modo, la mera constatazione fattuale della localizzazione della controllata a Hong Kong, l'assenza di un bilancio redatto in lingua italiana e la certificazione di quest'ultimo

prodotta da un revisore locale, non rappresentano elementi sufficienti a disattendere le risultanze di bilancio di un soggetto non residente.

Si ricorda l'esistenza di norme (ad esempio dm 429/2001 proprio in tema di Cfc, art. 132, comma 2, lett. c del Tuir e l'abrogato art. 96, comma 8 del Tuir) e di interpretazioni della stessa amministrazione finanziaria (risoluzione 409/2008) che ammettono l'utilizzo di bilanci redatti in lingua straniera.

Ancora più netta è, poi, la censura dei giudici di secondo grado in merito alla modalità di determinazione del reddito induttivamente accertato in capo alla società non residente: non è, infatti, possibile quantificare il reddito presuntivamente attribuibile alla controllata Cfc residente a Hong Kong sulla base della marginalità economica registrata dalla controllante italiana nel mercato italiano, in assenza di qualsiasi logica motivazione in grado di supportare tale impostazione.

I giudici di appello, oltre a confermare la fondatezza delle censure di merito sollevate dalla società come innanzi illustrate, censurano anche il vizio di motivazione dell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio (in violazione degli artt. 7 e 12 dello Statuto del contribuente), il quale ha ignorato di piano le argomentazioni addotte dalla società in sede di memoria al processo verbale di constatazione, con conseguente violazione del principio del contraddittorio.

* Bernoni Grant Thornton

REVOCAZIONE

L'errore? Evidente e obiettivo

DI GIOVAMBATTISTA PALUMBO

In materia di revocazione delle sentenze della Cassazione l'errore di fatto deve presentare i caratteri dell'evidenza ed obiettività, non richiedere lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagini e riguardare atti interni al giudizio di legittimità, o questioni rilevabili d'ufficio. Così ha stabilito la Corte con la sentenza n. 7287 del 13.04.2016. Nel caso di specie la Cassazione aveva accolto il ricorso dell'Agenzia avverso sentenza della Ctr, che veniva cassata con rinvio al giudice di secondo grado. A seguito della mancata riassunzione del giudizio, divenuto definitivo l'accertamento, veniva richiesto alla società il complessivo importo di € 302.995,23, precisando che era dovuto «a titolo definitivo a seguito di decisione della Corte di cassazione». La società, assumendo di non avere avuto notizia della sentenza, con ricorso in revocazione affermava che dall'esame della copia del ricorso per cassazione emergeva l'inesistenza della notifica, dato che il ricorso dell'Agenzia non solo non era stato notificato al difensore costituito nel giudizio nel quale era stata resa la sentenza impugnata, ma era stato anche notificato a persona dichiaratasi dipendente, che tale però non era, e in un luogo che non aveva alcun riferimento con il destinatario, in quanto la sede legale della società era mutata nel corso del giudizio. Ad avviso del contribuente, dunque, vi era stato un errore di fatto, ex art. 395 n. 4, cpc, e in particolare un errore di percezione, ovvero una svista materiale, della Corte tale da indurla a ritenere sussistente la regolarità della notifica del ricorso. Secondo i giudici, tuttavia, il ricorso per revocazione era inammissibile, dato che il descritto errore di fatto consisteva piuttosto in un (preteso) errore di diritto, riguardante non la mancata percezione di documenti, ma la valutazione di diritto compiuta in ordine alla validità e regolarità della notifica, sulla scorta della relata dell'ufficiale giudiziario.

© Riproduzione riservata



Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/documenti